

P.U. 16-1/ 2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROVIGO

N. 24/2023 SENT.

N. 24/2023 R.O.P.

N. 2/2023 RISTR. DOB  
CONS. CCII

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, dott.ssa Benedetta Barbera, ha emesso la seguente

**SENTENZA EX ART. 70 CCII**

Premesso che **IORELLA NEGRI** (C.F. NGRFLL63A62G388U), residente in Lozzo Atestino (PD) alla via Priara n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Guiducci del Foro di Padova con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Padova alla via Trieste n. 14, ha depositato in data 28.02.2023, tramite l'OCC, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che la ricorrente possa essere qualificata come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

precisato che il piano prevede che il sovraindebitato metterà a disposizione la cifra risultante dalla liquidazione da parte dell'Inps del TFR pari ad euro 6.551,00 (immediatamente disponibile) e la



quota di reddito disponibile di euro 226,00 per 5 anni pari a complessivi euro 20.209,00, in particolare consentirà:

- il soddisfacimento integrale del creditore prededucibile;
- il soddisfacimento nella misura del 21% dei creditori chirografari nel seguente termine: N. 60 mesi; rilevato, inoltre, che il piano prevede, ai sensi dell'art. 67 co. 5 ccii, che la ricorrente continui a pagare le rate fino al 2041, senza la falciatura dell'unico debito privilegiato, in quanto la stessa ha dichiarato (e l'OCC ha dichiarato di aver verificato tale condizione) di essere in regola con i pagamenti delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale con BARCLAYS BANK PLC;

rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito *web* del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;

rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice che BARCLAYS BANK PLC ha precisato che *"la debitrice ha già ottenuto n. 3 sospensioni per Fondo di Solidarietà (come da lettere allegate): dal 21/04/2020 al 21/09/2020; dal 21/12/2020 al 21/05/2021; dal 21/06/2021 al 21/11/2021, così per complessivi 18 mesi di sospensione. Tale circostanza comporta, quale conseguenza, l'allungamento di 18 mesi del piano di ammortamento originario, che la debitrice si è obbligata a rispettare; di conseguenza andrà necessariamente modificata la data finale dei pagamenti (indicata nel 2041 nel piano). Rilevo poi che nel piano la debitrice riferisce di avere nei confronti di Barclays un debito pari ad euro 47.229,00 a fronte di un'attuale esposizione di euro 48.014,64, risultante dal conteggio aggiornato fornito dalla Banca."*

rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano;

rilevato che, in punto a fattibilità del piano, sia condivisibile quanto dichiarato dall'OCC, che ha evidenziato nella propria relazione: 1) che la sovraindebitata metterà a disposizione della procedura la cifra risultante dalla liquidazione da parte dell'inps del TFR pari ad euro 6.551,00 (immediatamente disponibile) e la quota di reddito disponibile di euro 226,00 per 5 anni pari ad euro 20.209,00; 2) che la sovraindebitata può usufruire dell'art. 67 co. 5 CCII, essendo in regola con il prestito ipotecario e adibendo la casa ipotecata ad abitazione principale; 3) che detto immobile è stato valutato euro 30.000, per cui il ricavato di una eventuale vendita all'asta del cespite in parola



non consentirebbe l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario e che nessun importo residuerebbe per i creditori chirografari;

rilevato che il comma 3 dell'art. 67 CCI consente la falcidia e la ristrutturazione, fra l'altro, dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto, facoltà di cui la debitrice ha inteso avvalersi;

quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti alla signora Negri indicate in ricorso ammontano ad euro 905,00 mensili. Le stesse risultano giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma (di euro 905,00) appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato;

rilevato, in ordine al requisito della meritevolezza, che la situazione di sovraindebitamento è stata imputata ad una condizione patologia di ludopatia in corso di risoluzione, anche determinata da una grave stato d'ansia peggiorato a seguito della morte del figlio. Nella specie, inoltre, non risultano emersi atti di frode ai creditori né risultano compiuti nel corso del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione giudiziale; inoltre, la documentazione integrativa depositata esclude, peraltro, che si possa al riguardo discorrere di negligenza o di colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto da un lato del carattere oggettivamente grave della patologia ludopatica del ricorrente. Tale situazione infatti ha reso non imputabile alla ricorrente stesso – come dimostra anche la certificazione rilasciata dal SERD – la propensione al gioco d'azzardo, dovendosi osservare che detta patologia risulta altresì in corso di risoluzione (sul punto v. Trib. Torino, 8 giugno 2016, ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui sovraindebitamento era stato causato, tra l'altro, da un accertato disturbo di gioco d'azzardo patologico, riconoscendo perciò in capo al consumatore l'assenza di colpa e nella causazione dell'indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento, così da affermare che *"pur avendo ... dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica - la ludopatia - che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure"*, cfr. Tribunale di Catania, 11.08.2020);



ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura; ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;

**P.Q.M.**

visto l'art. 70 CCII,

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da **IORELLA NEGRI** (C.F. NGRFLL63A62G388U);

**DISPONE**

il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

l'esclusione dalla liquidazione della abitazione familiare sita in Lozzo Atestino in via Priara n. 19;

**PRESCRIVE**

che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;

**STABILISCE**

che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;

**DISPONE**

che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;



**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**ORDINA**

che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC *ex art. 70*, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito *web* di questo Tribunale.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 19/05/2023

Il Giudice

*Benedetta Barbera*

